



COMUNE DI PREPOTTO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, NONCHE' DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI COL TRIBUTO

L'anno **2019**, il giorno **28** del mese di **Marzo** alle ore **20:10** nella sala comunale, in seguito a convocazione partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica di **PRIMA** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| | | Presente/Assente |
|-----------------------|-------------|------------------|
| avv. Forti Mariaclara | Sindaco | Presente |
| Macorig Francesca | Consigliere | Presente |
| Sirch Vincenzo | Consigliere | Presente |
| Iacolettig Francesco | Consigliere | Presente |
| Duri' Stefania | Consigliere | Assente |
| Petrussa Gianni | Consigliere | Presente |
| Lesizza Alessandro | Consigliere | Presente |
| Niemiz Alessandro | Consigliere | Presente |
| Bordon Anna Maria | Consigliere | Presente |
| De Sarno Antonio | Consigliere | Assente |
| Iaconcigh Tiziana | Consigliere | Assente |
| Iacolettig Gabriele | Consigliere | Assente |
| Zubiz Gerry | Consigliere | Presente |

Assiste il Segretario Comunale **Milic dott. Tomaž**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Forti avv. Mariaclara** nella sua qualità di **Sindaco** che procede all'esposizione dell'oggetto sopraindicato e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, NONCHE' DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI COL TRIBUTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, disciplinato dai commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 147/2013; con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Visto il regolamento istitutivo dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con la delibera consiliare odierna;

Rilevato che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016):

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati, escluse le unità immobiliari destinati ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

Richiamati:

il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013, che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019[--BM3up--] e con il D.M. 25/01/2019 è stato ulteriormente differito il termine al **31 marzo 2019**;

Tenuto conto che:

la TASI deve essere destinata alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della Legge 147/2013;

il comma 676 dell'art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'1 per mille l'aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all'azzeramento;

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non debba essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote;

l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;

a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Preso atto:

dell'equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 2014 non è dovuta l'IMU:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

dell'esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell'IMU, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i quali l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Dato atto che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate all'abitazione principale le seguenti tipologie:

in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 29/03/2018 con la quale veniva proposta al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2018, nonché i costi dei servizi indivisibili finanziati con il tributo;

Rilevato che in base all'art. 56 del Regolamento IUC Titolo 4 - TASI il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, tra i quali la viabilità e illuminazione pubblica;

Ritenuto, per quanto sopra esposto e allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, **di confermare** le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili anche per il 2019, nella misura seguente:

| TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
|---|----------|
| Abitazione Principale pertinenze ed assimilati | 0‰ |
| Abitazione Principale categorie A1-A8-A9 NON ESENTI | 1‰ |
| Altri fabbricati | 1‰ |
| Fabbricati Rurali Sturmentali | 1‰ |
| Aree Edificabili | 1‰ |
| Terreni agricoli | 0‰ |

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/11, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

Vista la nota Prot. n. 4033/2014 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/02/2014, recante disposizioni in merito alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

IL SINDACO DICHIARA aperta la discussione:
si registra l'intervento del componente del servizio tributi che comunica che non ci sono variazioni di aliquote;
Non registrandosi altri interventi si dichiara chiusa la discussione;

UDITO l'invito del Sindaco di procedere a votazione :

Assenti: N.4 Consiglieri (giustificazione al Protocollo) Durì S. – Iacolettig G. –
Iaconcoigh T. – De Sarno A.;

CON voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Zubiz G.), n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 presenti e n. 9
votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di dare atto che ai sensi dall'art. 56 del citato Regolamento IUC-componente TASI, per l'anno 2019 il gettito della TASI è destinata alla copertura, seppur non in misura integrale, dei costi dei servizi indivisibili di viabilità e illuminazione pubblica;

Di approvare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni TASI di seguito riepilogate:

| TIPOLOGIA | ALIQUOTA |
|---|----------|
| Abitazione Principale pertinenze ed assimilati | 0‰ |
| Abitazione Principale categorie A1-A8-A9 NON ESENTI | 1‰ |
| Altri fabbricati | 1‰ |
| Fabbricati Rurali Sturmentali | 1‰ |
| Aree Edificabili | 1‰ |
| Terreni agricoli | 0‰ |

il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al

Di dare atto che il versamento della TASI avviene in due rate, scadenti il 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di imposizione, con possibilità di versamento in unica soluzione entro 16 giugno di ciascun anno;

Di dare, altresì, atto che viene rispettato il disposto normativo che vincola la determinazione delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile, a non superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Successivamente il Consiglio comunale , con separata e distinta votazione, stante l'urgenza di provvedere

con voti favorevoli n. 8, contrari 1 (Zubiz G.), n. 0, astenuti n. 0, su n. 9 presenti e n. 9 votanti, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L.R.21/2003, come sostituito dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 17/2004

Comune di Prepotto

Provincia di Udine

Ufficio Tributi -Personale - Istituzionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, NONCHE' DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI COL TRIBUTO*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, lì 20 marzo 2019

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI BON

Comune di Prepotto

Provincia di Udine

Ufficio Tributi - Personale - Istituzionale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019, NONCHE' DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI COL TRIBUTO*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, lì 22 marzo 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UTI Natisone - Polo 3 (Manzano - Prepotto)

F.TO DANIELA TOMASIN

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to Forti avv. Mariaclara



Il Segretario
F.to Milic dott. Tomaž

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 02/04/2019 al 16/04/2019, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e s.m.i. e comunicata ai capigruppo consiliari.

Comune di Prepotto, lì 02/04/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to rag. Gianni Bon



ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 28/03/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 01/04/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to rag. Gianni Bon



Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 01/04/2019

Il Responsabile del Procedimento
rag. Gianni Bon